



Consolenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consolenti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consolenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 ottobre 2011

Prot. n. 8824/U/24

Circolare n. 1067

Allegati:

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Divisione V
Tutela Lavoro
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: mancata Formazione Continua Obbligatoria - applicazione della sanzione della censura.

Facendo seguito alle precedenti circolari sulla Formazione Continua Obbligatoria, nonché alle norme procedurali sui procedimenti disciplinari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, approvate dallo



scrivente con delibera n. 99 del 27 giugno 1996 ed in riferimento all'argomento indicato in oggetto, si evidenzia quanto segue:

- ogni Consulente del Lavoro deve conseguire un percorso formativo biennale così come previsto dall'art. 3 del Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria;
- il mancato conseguimento dei crediti formativi e l'omessa comunicazione al Consiglio Provinciale nel termine stabilito, della dichiarazione che attesti i crediti formativi previsti dal regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, determinano l'applicazione della sanzione della censura ai sensi dell'art. 14, comma 1, del suddetto Regolamento;
- la sanzione della censura è prevista dall'art. 27 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- ai sensi dell'art. 26 della Legge 12/1979 il Consulente del Lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione è sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Provinciale in cui l'incolpato è iscritto.

Premesso quanto sopra e nel rispetto dell'art. 24, comma 2, della Costituzione che recita "*la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*", i Consigli Provinciali, nei casi in cui accertino l'omessa dichiarazione dei crediti formativi o il mancato conseguimento degli stessi, prima di irrogare la sanzione della censura, debbono sottoporre a procedimento disciplinare il Consulente del Lavoro nel pieno rispetto dell'art. 26 e seguenti della Legge 12/1979 e delle suddette norme procedurali sui procedimenti disciplinari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/ns